

452/2013 RG

N. 929/13 SENT.  
N. 1845/13 CRON.  
N. 944/13 REP.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, composta dai Signori

Magistrati:

- dott. Vincenzo COLARIETI - Presidente
- dott. Claudio CERRONI - Consigliere
- dott. Marina CAPARELLI - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel reclamo ex art. 18 l.fall. depositato il 12.7.2013

DA

srl, in persona del legale rappresentante

Proc.

Dom. Avv.

per mandato a margine del reclamo ex art.18 l.f.

-RECLAMANTE-

CONTRO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DECLARATIVA DI FALLI NENCO (ART. 18)



srl, in persona del Presidente del C.d.A. e legale  
rappresentante *pro tempore* Ing.

Proc. Dom. Avv.

per mandato

- RECLAMATA -

Fallimento

srl, in persona del Curatore dott.

- RECLAMATO CONTUMACE -

CON L'INTERVENTO DI

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale

presso la Corte d'Appello di Trieste dr. Carlo Scivacco

- INTERVENUTO -

**OGGETTO: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento**

Causa iscritta a ruolo il 12.7.2013 e decisa il 23.10.2013 sulle seguenti  
conclusioni delle parti costituite

*Per la reclamante:*

"Accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare il fallimento della  
società ."

Per

**"In via principale di merito:**

Rigettare l'impugnazione proposta ex art. 18 l.F. e, per l'effetto, confermare  
la sentenza del Tribunale di Gorizia n.25/13 del 6.6.2013;



**In ogni caso:**

spese e competenze del giudizio, maggiorate degli oneri di legge, interamente rifuse.”

*Per il P.M.:*

“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare il reclamo, con ogni conseguenza di legge.”

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza n.25/13, depositata in data 13.6.2013, il Tribunale di Gorizia dichiarava il fallimento della società \_\_\_\_\_ srl, con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sull'istanza presentata dalla società \_\_\_\_\_ srl.

Con reclamo depositato il 12.7.2013, ritualmente notificato a tutte le parti, la predetta società \_\_\_\_\_ srl conveniva in giudizio, avanti l'intestata Corte d'Appello, il fallimento e la creditrice istante per sentir revocare la sentenza di fallimento.

Lamentava la reclamante che non sussisteva il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza in quanto:

1) il credito vantato dall'istante - ancorché portato da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo a causa di un grave errore professionale dell'allora avvocato di \_\_\_\_\_ era inesistente per mancanza di un qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le due società e l'insussistenza della responsabilità prevista dall'art. 2560, c.2°, cod. civ.;



2) l'esistenza di un unico debito contestato non era sufficiente a determinare la sussistenza dello stato di insolvenza;

3) l'affermato reiterato inadempimento di debiti nei confronti dell'Erario non era indice dello stato di insolvenza avendo la società provveduto a rateizzare i predetti debiti, contratti, tra l'altro, in base ad una *"legittima scelta imprenditoriale"* diretta a *"finanziare la propria attività per mezzo di credito formalmente concesso dall'Erario piuttosto che dal sistema creditizio"*;

4) diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale lo squilibrio tra passivo (indebitamento) e patrimonio netto (differenza tra attività e passività) non era aumentato nel corso dei tre esercizi presi in considerazione ma bensì diminuito, in quanto le attività erano aumentate in misura superiore all'indebitamento;

5) la circostanza che il pignoramento presso terzi avesse dato esito non soddisfacente non era decisiva ai fini della prova dello stato di insolvenza.

La creditrice istante si costituiva istando per il rigetto del reclamo.

Il Fallimento, pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Interveniva il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste chiedendo il rigetto del reclamo.

All'udienza odierna la Corte, dopo aver acquisito il fascicolo d'ufficio ed aver sentito il Curatore del fallimento, si è riservata di decidere.



Ciò premesso in fatto, nel merito, si deve partire dall'ovvia premessa che, a norma della disposizione di cui all'art. 5 l.fall., il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che: *"il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

La verifica, ex art. 5 l.fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (cfr. Cass. 27.2.2008 n. 5215).



Dunque l'insolvenza dipende non tanto dallo squilibrio tra attività e passività patrimoniali quanto dall'impossibilità dell'imprenditore di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando i propri debiti con mezzi ordinari.

È fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: sia perché anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; sia perché, all'opposto, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben può ugualmente esser riscontrato.


Alla luce della sentenza del S.C. sopra ricordata, fermo restando che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr. in tal senso, Cass. 1.12.2005, n. 26217), si deve stabilire in concreto, se



il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente prospettabile ricavare l'occorrente per farvi fronte.

Svolte queste considerazioni di carattere generale, nella specie, è appena il caso di rilevare che il credito vantato dall'istante non rientra nel novero dei "crediti contestati", essendo un credito certo, liquido ed esigibile portato da decreto ingiuntivo non opposto e oramai divenuto definitivo.

Come ben sottolineato dal P.M. le vicende di carattere interno che non hanno consentito alla società odierna reclamante di proporre opposizione sono del tutto irrilevanti e non incidono minimamente sulla sussistenza e sulle dimensioni oggettive della situazione debitoria della fallita.

In questo contesto la richiesta di revocare il fallimento sul presupposto che il predetto credito sarebbe "puramente giudiziale" e potrebbe essere soddisfatto da , tornata *in bonis* per mezzo della Compagnia assicuratrice del legale che avrebbe omissis di proporre opposizione (cfr. pag. 6 del reclamo) non sembra tener conto dei più elementari principi che regolano la materia fallimentare.

Quanto al fatto che il fallimento sarebbe stato ingiustamente dichiarato sulla base di un unico credito contestato, va rilevato che giurisprudenza e la dottrina citate dalla parte reclamante - pur condivisibili - non si attagliano al



caso di specie, in quanto il credito vantato dall'istante è certo, liquido ed immediatamente esigibile, per le ragioni sopra dette.

Quanto alle altre doglianze, non non merita censura la sentenza di fallimento laddove, dato atto dell'ingente credito vantato dall'istante (€ 345.678,42), ha ritenuto che la società versasse in stato di insolvenza, esaminando, da un lato, il complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) e, dall'altro, i mezzi dei quali la società disponeva per fronteggiare regolarmente dette obbligazioni.

Con riferimento al passivo del tutto correttamente il Tribunale di Gorizia ha considerato come indice dello stato di insolvenza il fatto che la società reclamante non fosse in grado di far fronte regolarmente ai suoi debiti nei confronti dell'Erario.

La circostanza che l'istante avesse ottenuto la rateizzazione dei debiti relativi a due delle tre cartelle esattoriali azionate, infatti, lungi dal dimostrare la capacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, evidenziava invece i problemi di liquidità della odierna reclamante che aveva provveduto al pagamento dei debiti dell'Amministrazione Finanziaria solo a seguito della notifica della relativa cartella.

Sul punto l'assunto della reclamante che ha cercato di neutralizzare tale dato obbiettivo rivendicando la "legittima scelta imprenditoriale" diretta a





"finanziare la propria attività per mezzo di credito formalmente concesso dall'Erario piuttosto che dal sistema creditizio" (cfr. pag. 11 e 12 del reclamo) appare del tutto inverisimile: non è pensabile, infatti, che un'impresa che gode di credito bancario preferisca esporsi al pagamento delle pesanti sanzioni ed interessi derivanti dall'omissione delle obbligazioni erariali piuttosto che richiedere un fido ai tassi correnti.

Quanto all'attivo, a fronte della grave situazione debitoria così tratteggiata, correttamente il Tribunale di Gorizia ha evidenziato, da un lato, che i pignoramenti promossi dall'istante nei confronti di ben nove istituti di credito avevano prodotto un modestissimo ricavato (€ 7.803,00); dall'altro che l'esame dei bilanci 2009, 2010 e 2011 evidenziava una situazione di squilibrio patrimoniale della società.

Le censure rivolte alla sentenza sul punto dalla reclamante sono infatti inconsistenti.

Quanto al fatto che alla data del pignoramento sul c/c (Istituto non interessato dai pignoramenti) vi fossero € 70.000,00, va osservato, innanzitutto, che tale giacenza era del tutto insufficiente a far fronte al credito vantato dall'istante ed, in secondo luogo, che alla data del 4.10.2011 il saldo su tale conto era di soli € 4.000,00 (cfr. doc. 5 reclamante).



Quanto alle risultanze dei bilanci non corrisponde al vero che il Tribunale di Gorizia abbia mal interpretato i dati.

Il primo Giudice, infatti, pur dando atto del miglioramento della redditività aziendale (€ 85.980 nel 2011 a fronte di €53.373 ne 2009), ha stigmatizzato che la stessa non era comunque adeguata rispetto all'indebitamento complessivo che nel 2011 era di € 1.656.662,00.

Infine che la società fosse in stato di insolvenza risulta dalle dichiarazioni rese dal Curatore all'udienza odierna che, dopo aver precisato che l'ammontare complessivo dei crediti insinuati è pari a circa € 1.500.000,00, ha sottolineato che vi sono otto creditori insinuati con titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto per un totale complessivo di circa € 800.000,00, escluso il credito vantato dall'istante.

Per le svolte considerazioni il reclamo proposto va rigettato.:

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della creditrice costituita.

Nulla per le spese del fallimento contumace

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto dalla società e, per l'effetto, conferma la sentenza di fallimento n.25/2013 del Tribunale di Gorizia;



- condanna ..... al pagamento delle spese processuali che  
liquida in favore di ..... srl in € 4.000,00, oltre IVA,

CNPA;

- nulla per il fallimento contumace.

- dà atto della sussistenza, in capo alla reclamante ..... srl dei  
presupposti di cui all'art.13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 115/2002  
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.

Trieste, 23.10.2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

*Oliverio*

*[Signature]*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI ..... 18 NOV. 2013 .....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

*[Signature]*

La presente copia è conforme  
all'originale

Trieste, li 18 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

*[Signature]*

